

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA INERTI PIACENZA SRL - RINNOVO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - FRAZIONE SAN NICOLO' - LOC. RIVA TREBBIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3886 del 14/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 – DITTA INERTI PIACENZA SRL - RINNOVO E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - FRAZIONE SAN NICOLÒ - LOC. RIVA TREBBIA.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** la seguente documentazione:

- Delibera di G.P. 22/12/1997, n. 634/13, con la quale l'Amministrazione Provinciale autorizzava la ditta F.lli Campolonghi S.r.l. (ora Inerti Piacenza S.r.l.) alla realizzazione e gestione del centro di trattamento per rifiuti speciali ubicato in Comune di Rottofreno - Fraz. San Nicolò - Loc. Riva Trebbia;
- determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-379 del 26/02/2016, successivamente modificata con DET-AMB-2016-2459 del 21/07/2016, con la quale questa Struttura ha rinnovato (da ultimo), sino all'01/06/2017, alla ditta Inerti Piacenza S.r.l., l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento di cui sopra;
- istanza del 07/02/2017 (assunta al prot. Arpae n. 1464 in data 09/02/2017), successivamente integrata con nota pervenuta il 29/05/2017 (prot. Arpae n. 6375), con la quale la ditta Inerti Piacenza S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento di cui trattasi, per un periodo di 4 anni, ed una modifica inerente (al ritorno) alla capacità massima di trattamento di rifiuti pari a 160.000 t/anno (circa 100.000 mc/anno), capacità già concessa con l'atto di rinnovo DET-AMB-2016-379 del 26/02/2016 (la capacità massima di trattamento era stata abbassata da 160.000 t/a a 140.000 t/a con il sopra richiamato provvedimento DET-AMB-2016-2459 del 21/07/2016);
- nota del 19/06/2017 (prot. Arpae n. 7289 in pari data) con cui il Comune di Rottofreno ha comunicato che l'attività risulta compatibile con gli strumenti urbanistici comunali esistenti, senza segnalare specifiche problematiche rispetto a quanto evidenziato nel contributo del Servizio Territoriale dell'Arpae espresso con nota prot. n. 6759 dell'08/06/2017;

**Avuto presente** che in data 12/07/2017 è stata convocata (con nota prot. n. 7077 del 15/06/2017) una seduta della conferenza di servizi a cui hanno partecipato solo i rappresentanti di Arpae e della Ditta. Per l'istruttoria di cui trattasi non è strettamente obbligatoria la pronuncia della conferenza e pertanto si sono comunque tenute in considerazione le risultanze espresse nella riunione tra i rappresentanti di Arpae e della Ditta, avvenuta il 12/07/2017;

**Verificato** che la ditta Inerti Piacenza S.r.l. risulta iscritta dalla Prefettura di Piacenza in data 06/07/2017, al n. 3007, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cosiddetta WHITE LIST);

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) con DET-AMB-2016-379 del 26/02/2016, alla gestione del centro di trattamento in argomento assumendo il seguente provvedimento:

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 07/02/2017 (assunta al prot. Arpae n. 1464 in data 09/02/2017) e di rinnovare, fino al **01 giugno 2021** - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 - l'autorizzazione precedentemente rilasciata con DET-AMB-2016-379 del 26/02/2016, alla ditta Inerti Piacenza S.r.l. (P.IVA/C.F - 00229600333), con sede legale in Comune di Rottofreno (PC) - Fraz. San Nicolò - Loc. Riva Trebbia, per la gestione del centro di trattamento per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Rottofreno (PC) - Fraz. San Nicolò - Loc. Riva Trebbia, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazione R5) sono quelle dei rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto legislativo con i seguenti codici CER:

CODICE CER E DESCRIZIONE
<b>101311</b> - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
<b>170101</b> - cemento
<b>170102</b> - mattoni
<b>170103</b> - mattonelle e ceramiche
<b>170802</b> - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
<b>170904</b> - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
<b>170107</b> - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
<b>010408</b> - scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>010409</b> - scarti di sabbia e argilla
<b>010410</b> - polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>010412</b> - sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
<b>010413</b> - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
<b>101203</b> - polveri e particolato
<b>101206</b> - stampi di scarto

<b>101208</b> - scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
<b>161102</b> - rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
<b>161104</b> - altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
<b>161106</b> - rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
<b>010102</b> - rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
<b>170504</b> - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
<b>020401</b> - terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
<b>170506</b> - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
<b>101201</b> - scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
<b>170302</b> - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
<b>170508</b> - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
<b>191209</b> - minerali (ad esempio sabbia, rocce)
<b>060316</b> - ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 060315

b) l'impianto di trattamento, come sopra autorizzato nella gestione, deve essere costituito esclusivamente dagli elementi meccanici illustrati nella "relazione tecnica descrittiva" a suo tempo allegata alla documentazione integrativa, trasmessa con nota 23/12/2003 (assunta al prot. prov.le n. 105692 in data 24/12/2003). Tali elementi meccanici, che dovranno rimanere posizionati così come indicato nella medesima "relazione tecnica descrittiva", sono così di seguito elencati:

- tramoggia primaria di carico (per alimentatore a canali vibranti) realizzata dalla ditta O.M.I.G. S.n.c. Officina Meccanica Impianti Ghiaiosi con sede in via Fiagnano 3, San Martino in Pedriolo, Bologna;
- alimentatore a canali vibranti modello ACV 125.34.136/3 matricola nr. 123/02 costituito da un vibro alimentatore realizzato dalla ditta O.M.I.G. S.n.c. Officina Meccanica Impianti Ghiaiosi con sede in via Fiagnano 3, San Martino in Pedriolo, Bologna;
- vaglio sgrossatore vibrante a trazione laterale modello VTB/TL 1200x3000 II A, matricola nr.1493 realizzato dalla ditta Nuova FERRERO Impianti Macchine Srl con sede in loc. Molino Vecchio 3, Altare, Savona;
- frantoio a mascelle a doppia ginocchiera serie "V" modello V8 macchina nr.1016 matricola nr.131-1 realizzato dalla ditta Nuova FERRERO Impianti Macchine Srl con sede in loc. Molino Vecchio 3, Altare, Savona;
- separatore magnetico a nastro modello SMO 32.125.110 realizzato dalla ditta O.M.I.G. S.n.c. Officina Meccanica Impianti Ghiaiosi con sede in via Fiagnano 3, San Martino in Pedriolo, Bologna;
- nastri trasportatori modello NT 1000x4.10 realizzati dalla ditta O.M.I.G. S.n.c. Officina Meccanica Impianti Ghiaiosi con sede in via Fiagnano 3, San Martino in Pedriolo, Bologna;

c) la capacità di trattamento dell'impianto non potrà superare le **160.000** t./anno (pari a circa 100.000 mc/anno);

d) i materiali ottenibili dal trattamento dei rifiuti inerti potranno essere esclusivamente miscele per sottofondi ("C2" con granulometria da 0/50mm) e miscele per anticapillare-antigelo-drenante ("C5" con granulometria da 0/100mm). Le miscele come specificate nelle integrazioni, prodotte come "ALLEGATO 1" (indicante le percentuali di composizione) dalla Ditta con nota PEC del 04/12/2015 (prot. prov.le n. 72025 in data 09/12/2015), possono dare origine a diversi tipi di prodotto (qualora

idonee per il successivo impiego), in funzione delle caratteristiche dei rifiuti utilizzati e delle esigenze degli acquirenti; i prodotti verranno commercializzati con le diciture "materiale trattato 0/50" e "materiale trattato 0/100";

e) il rifiuto ottenuto dalle operazioni di macinazione, riduzione volumetrica/frantumazione del solo fresato di asfalto (CER 170302) dovrà essere successivamente riutilizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di recupero di rifiuti (art. 208 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998);

f) i rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento potranno essere solo quelli provenienti dall'adiacente centro di stoccaggio (attualmente autorizzato in capo alla medesima ditta Inerti Piacenza S.r.l.);

g) i materiali generati dalle operazioni di trattamento potranno essere considerati tali solo a seguito dell'esito favorevole del "test di cessione" (allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.) e, in coerenza con la Circolare 15.07.2005, n. UL/2005/5205, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla verifica del rispetto della "TABELLA 2" (prove e limiti), prodotta come "ALLEGATO 2" dalla Ditta con nota PEC del 04/12/2015 (prot. prov.le n. 72025 in data 09/12/2015);

h) le varie tipologie di rifiuto da avviare al trattamento dovranno essere sottoposte, per partite omogenee, al "test di cessione" con frequenza almeno annuale e comunque ogni 20.000 t;

i) le varie tipologie di rifiuto dovranno essere trattate in modo sequenziale, provvedendo all'allocatione della miscele successivamente ottenute in area prossima all'impianto di trattamento, come da planimetria del 04/12/2015, prodotta dall'Azienda come integrazione con nota PEC del 04/12/2015 (prot. prov.le n. 72025 in data 09/12/2015);

j) le aree identificate come "C2" e "C5" nella planimetria di cui al punto precedente potranno anche essere utilizzate per il deposito di inerti naturali qualora non completamente interessate dallo stazionamento delle miscele;

k) sui prodotti che verranno commercializzati, con le diciture "materiale trattato 0/50" e "materiale trattato 0/100", dovrà essere eseguito il "test di cessione" con frequenza almeno quadrimestrale e, comunque, al variare significativo della composizione delle miscele;

l) non potranno essere eseguite attività di miscelazione di rifiuti tra di loro o tra rifiuto e materia prima;

m) dovranno essere rispettate le procedure operative atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti trattati secondo il procedimento illustrato dalla Ditta con nota del 29/05/2017 (prot. Arpa n. 6375 del 29.05.2017);

n) i rifiuti (legno, plastica, metalli, ecc.) risultanti dal trattamento di frantumazione, vagliatura e separazione dovranno essere stoccati nell'apposita zona del centro di stoccaggio;

o) dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi dispersione, anche accidentale, dei rifiuti durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione;

p) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di abbattimento ad umido delle polveri;

q) dovrà essere adottato ogni possibile accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse derivanti dall'attività di trattamento e anche dal deposito dei prodotti ricavati da tale attività qualora stoccati all'interno del medesimo centro di trattamento. In particolare si dovranno contenere in altezza i diversi cumuli di rifiuti/materiali e, ove necessario, andranno effettuate operazioni di bagnatura;

r) dovranno essere altresì predisposti e/o mantenuti appositi presidi – piantumazioni - atti a minimizzare tali impatti;

- s) la Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente all'Arpae, all'AUSL ed al Comune qualunque anomalia gestionale suscettibile di provocare inconvenienti ambientali e/o sanitari.
- 2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
  - 3) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.2.4 - della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, e della Legge n. 1 del 24/01/2011 in **€ 1.152.000,00** (capacità max di trattamento 160.000 t./anno x 12 €/t. con riduzione del 40 % in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
    - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
    - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
    - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
  - 4) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
  - 5) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione **maggiorata di 2 anni** (quindi fino al 01 giugno 2023);
  - 6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
  - 7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
  - 8) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
  - 9) **dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**